



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 2013/ **2841**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Vista l'istanza presentata in data 01/02/2013 con prot. n. 1121 dalla società **PETRONCINI IMPIANTI Spa** - P. IVA : IT 02193410368 - con sede legale in viale Vittorio Veneto, 2 – 41124 – Modena e sede amministrativa/stabilimento in via del Fantino, 2/A - 44047- Sant'Agostino (FE) intesa ad ottenere l'autorizzazione allo "Status" di esportatore autorizzato ai sensi dell'accordo di libero scambio sotto indicato:

- **UE/Repubblica di Corea;**

Vista la Decisione del 16/09/2010 con la quale il Consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato la firma dell'accordo di libero scambio **UE- Repubblica di Corea** e la sua applicazione provvisoria inducendo la Commissione Europea a consentire a tutti gli Stati Membri l'immediata applicazione delle disposizioni inerenti lo *status* di "esportatore autorizzato" previsto all'art. 17 del Protocollo di Origine;

Visto l'accordo di libero scambio **UE/Repubblica di Corea** pubblicato sulla G.U.U.E. L 127 del 14/05/2011 (Decisione del Consiglio 2011/265/UE) ed in particolare il protocollo che regola la definizione della nozione di prodotti originari ed i metodi di cooperazione amministrativa, artt. 15, 16 e 17:

Vista la Nota prot .n. 60019RU del 18/05/2011, Nota prot. n. 77977/RU del 30/06/2011 e Nota prot .n. 77977/RU della Direzione Centrale GTRU:

Vista la Nota dell'Agenzia delle dogane prot. n. 66215/RU del 08/06/2011:

Visto il Reg. (CE) n. 1207/2001 e successive modifiche:

Viste le Circolari: 97/D del 29/04/1999, 227/D del 07/12/2000, 45/D del 05/07/2002, 54/D del 01/10/2004, 26/D del 18/07/2005, 44/D del 01/12/2006:

Visti gli articoli 90- 90-bis, 91, 98 e seguenti del Reg. CEE 2454/1993:

Visti gli atti istitutivi e ordinamentali dell'Agenzia delle Dogane, in particolare il Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato Direttivo il 05/12/2000:

Viste le note dell'ex Dipartimento delle Dogane e II.II prot. n. 3555/IV/SD del 30/06/2000 e prot. 3642/IV/SD del 13/07/2000:

Vista la dichiarazione d'impegno rilasciata dall'istante:

Visto il Processo Verbale di Sopralluogo del 19/02/2013 prot. n. 1666 redatto da funzionari di questo Ufficio presso lo stabilimento della società PETRONCINI IMPIANTI Spa - per l'accertamento dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione in oggetto, che si considera esaustivo;

Atteso che risultano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa citata:

CONFERISCE

alla Società PETRONCINI IMPIANTI Spa - P. IVA : IT 02193410368 - con sede legale in Viale Vittorio Veneto, 2 - 41124 - Modena e sede amministrativa/stabilimento in via del Fantino, 2/A - 44047- Sant'Agostino (FE) lo "Status" di Esportatore Autorizzato.

La società è, pertanto, autorizzata ad apporre le attestazioni di origine su fattura o su altro documento commerciale alle merci che, a prescindere dal valore e possedendo i requisiti per essere considerate originarie vengono esportate nell'ambito del menzionato Accordo.

Alla presente autorizzazione viene attribuito il numero: **IT/001/FE/13**

Il numero dell'autorizzazione dovrà essere citato dall'esportatore nel corpo delle dichiarazioni apposte sulle fatture o sui documenti commerciali emesse/i nell'ambito degli scambi con i paesi di cui agli accordi sopracitati.

La dichiarazione di origine è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo figurante nell'Allegato III del relativo Protocollo di origine.

La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio nella parte esportatrice e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle autorità doganali dalla parte importatrice.

L'esportatore si impegna a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla data della dichiarazione, fermi restando i più ampi termini di conservazione dei documenti commerciali previsti da altre norme.

Si precisa che la firma dell'esportatore dovrà essere apposta in originale ovvero le dichiarazioni potranno essere non sottoscritte, preso atto dell'impegno scritto in cui l'esportatore accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse la sua firma manoscritta.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal suddetto ricevimento dell'atto.

Ferrara **6 MAR. 2013**

Il Direttore dell'Ufficio
D.ssa Barbara Zecchini

